

Le modifiche unilaterali al contratto di agenzia: un perimetro sfrangiato e sfaccettato

- a cura di *Filippo Capurro* - Luglio 2023 -

Le modifiche unilaterali al contratto di agenzia: un perimetro sfrangiato e sfaccettato

di F. Capurro - 4 Luglio 2023

Anche per il contratto di agenzia si è posta la questione delle **modifiche unilaterali**, quale opportuno presidio per meglio **adeguare il rapporto alle esigenze delle parti**.

La questione è certamente delicata alla luce della *"forza di legge del contratto"* prevista dall'art. 1371 cod. civ.

Una premessa è d'obbligo: in materia contrattuale lo *ius variandi* – inteso come funzionale alla sopravvivenza del contratto – è a volte espressamente **disciplinato dalla legge**; tuttavia, come vedremo, si ritiene che, anche quando ciò non avvenga, tale diritto potestativo possa essere **concordato tra le parti**, seppur entro determinati limiti.

Una rapida carrellata delle ipotesi di legge è evocativa.

Possibilità di modificazioni unilaterali sono contemplate dall'art. 2103 cod. civ. in materia di **mansioni** nel rapporto di lavoro subordinato, e dall'art. 1560 cod. civ. in materia di **somministrazione**. Tuttavia è necessario che esse siano a loro volta **predeterminate**, attraverso **caratteristiche intrinseche** o **limiti esterni**. Così ad esempio le mansioni equivalenti (o, dopo la riforma del 2015, quelle coerenti con l'inquadramento e con le disposizioni contrattual-collettive) di cui all'art. 2103 cod. civ. e i quantitativi minimo e massimo, considerati per la somministrazione dall'art. 1560 cod. civ..

Ciò al fine di rendere possibile l'iniziale formazione del consenso alla stipulazione del contratto **su più oggetti determinati previsti come alternativi**.

Sempre nell'art. 2103 cod. civ. le modifiche del luogo di lavoro proprie del **trasferimento** sono invece condizionate all'esistenza di ragione tecnico organizzative.

Nell'appalto sono ammesse dall'art. 1661 cod. civ. variazioni al progetto, purché – a certe condizioni – il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.

Così secondo l'art. 1685 cod. civ. il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

Nel contratto di subfornitura industriale, l'art. 3, comma 5, L. 192/1998, disciplina il caso di significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi del subfornitore.

Per non parlare dello *ius variandi* nel nel Testo Unico Bancario.

c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167

in *"Labor - Il Lavoro nel diritto"*

In questo mio studio ragiono sul tema delle **modifiche unilaterali nel contratto di agenzia**.

Lo “*ius variandi*” in questo tipo di contratto presenta aspetti giuridici di particolare interesse e costituisce – se utilizzato con accortezza – un opportuno presidio per meglio **adeguare il rapporto** alle esigenze delle parti.

Dal file qui caricato è possibile scaricare la pronuncia commentata.

Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Link all'articolo su *Labor*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

